

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 1951

(38ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica dei decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 1180, e 16 aprile 1948, n. 610, concernenti la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati e proroga del funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180 » (N. 1199) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SANNA RANDACCIO, relatore Pag. 540

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio delle Amministrazioni dello Stato » (N. 1138) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENZE 542, 544

JANNUZZI, relatore 541, 543

FERRARI 541, 542, 543

.....	Pag. 542, 543
TESSITORI	542
SANNA RANDACCIO	543, 544
RICCIO	544

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Jannelli, Jannuzzi, Labriola, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Giambattista, Rocco, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano, Tessitori e Varaldo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica dei decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 1180, e 16 aprile 1948, n. 610, concernenti la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati e proroga del funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180 » (N. 1199) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica dei decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 1180, e 16 aprile 1948, n. 610, concernenti la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati e proroga del funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sanna Randaccio.

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, prevede all'articolo 60 la resa dei conti dei funzionari delegati (che non hanno maneggio di danari, ma a cui favore vengono emessi ordini di accreditamento) e all'articolo 74 la resa dei conti degli agenti contabili.

Per la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra dispone appunto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, che — all'articolo 4 — prevede la costituzione di Comitati presso ogni Ministero per l'esame dei verbali di distruzione e delle altre documentazioni relative alla detta resa dei conti. Infatti, come gli onorevoli colleghi potranno vedere, l'articolo 2 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, stabilisce quali documenti debbano essere allegati in caso di resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra.

L'articolo 4, che ho citato, è stato modificato con decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, che prevede per il Ministero della difesa tre distinti Comitati: uno per l'Esercito, uno per la Marina ed un altro per l'Aeronautica.

L'articolo 18 del decreto legislativo n. 1180 prevede la cessazione del funzionamento dei Comitati alla data del 30 giugno 1950. La Camera dei deputati con l'articolo 2 del disegno di legge di ratifica ha stabilito che il funzionamento dei Comitati sia prorogato fino al 30 giugno 1952. Questa è la riforma fondamentale, e l'unica, portata dalla Camera.

Per la revisione dei conti arretrati, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 1180 stabiliva la competenza di Uffici di riscontro a carattere regionale, che furono infatti istituiti fino al 30 giugno 1950 con decreto presidenziale del 16 aprile 1948, n. 1059; il funzionamento di questi Uffici fu prorogato al 30 giugno 1952 con la legge 15 marzo 1950, n. 119.

Voglio far rilevare ai colleghi, per quanto non abbia carattere assolutamente indispensabile nella economia del provvedimento di cui ci occupiamo, che, parallelamente agli Uffici di riscontro, sono state istituite sezioni regionali

della Corte dei conti col decreto presidenziale n. 171 del 2 marzo 1949, con durata fino al 30 giugno 1950, prorogata al 30 giugno 1952 con la citata legge 15 marzo 1950, n. 119.

Concludendo, propongo l'approvazione dei due articoli del disegno di legge di ratifica, già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, sono ratificati.

(È approvato).

Art. 2.

Il funzionamento del Comitato, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, è prorogato al 30 giugno 1952.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » (N. 1138) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

38ª RIUNIONE (20 gennaio 1951)

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ratificato.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione di questo disegno di legge fu sospesa su un rilievo fatto dall'onorevole Ferrari all'articolo 9. Il testo dell'articolo è questo: « Il servizio civile non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici o al collocamento nei ruoli speciali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda ». Ora, l'onorevole Ferrari fa questa questione: alcuni dipendenti dello Stato, per disposizioni precedenti, avevano potuto riscattare una parte del loro servizio. La disposizione in esame invece dà facoltà di riscattare l'intero. Secondo una interpretazione degli uffici ministeriali, dice l'onorevole Ferrari, il riscatto oggi dovrebbe farsi per l'intero, senza tener conto degli anni riscattati, sicchè gli interessati avrebbero diritto al rimborso di quanto hanno pagato per il precedente riscatto, naturalmente al valore nominale della moneta di quell'epoca, e l'obbligo di procedere ad un nuovo riscatto anche per la parte già riscattata e sulla base degli emolumenti attuali. Trattasi evidentemente di una interpretazione erronea, che non avrebbe bisogno di alcuna nuova norma legislativa per essere chiarita, tanto è indiscutibile la interpretazione contraria, la quale rispetta un diritto già acquisito con l'avvenuto riscatto parziale.

Comunque, come io già avvertii l'altra volta, l'articolo 8 di questo decreto legislativo annunzia l'emanazione con legge di norme di attuazione e di esecuzione. Già dissi come non comprendo che cosa sia una legge di « attuazione e di esecuzione » di un'altra legge, ma, poichè il decreto legislativo in esame la prevede e il

relativo disegno, approvato dalla Camera dei deputati, sta per essere discusso dal Senato, è bene tenerne presente il testo. Gli articoli 13, 14 e 15 di tale disegno stabiliscono che le disposizioni legislative che consentono il riscatto dei servizi non di ruolo per metà della durata sono abrogate; chi avesse riscattato la prima metà può riscattare l'altra metà con le norme previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948.

La questione mi sembra quindi già risolta. Se ulteriori chiarimenti fossero necessari per risolvere casi singoli non contemplati da questa norma, ciò potrebbe farsi in sede di emendamenti al disegno di legge suddetto. In ciò ritengo che il collega Ferrari possa consentire.

Per queste considerazioni chiedo che la Commissione voglia ratificare il decreto così come è, salvo nella legge di attuazione e di esecuzione apportare quelle modifiche che sono necessarie ai fini degli schiarimenti richiesti dal collega senatore Ferrari.

FERRARI. Ringrazio il collega Jannuzzi, il quale — mi pare — ha trovato esatte le osservazioni che ho fatte nei confronti di questo disegno di legge. Il collega Jannuzzi dice che chiarimenti potranno essere eventualmente dati quando verrà in discussione il disegno di legge recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948; ma tale disegno di legge non sarà esaminato da questa Commissione, ma dalla 1ª Commissione permanente. D'altra parte, non conosco il testo del predetto disegno di legge e non posso quindi tranquillizzarmi del tutto.

L'articolo 9 del decreto legislativo da ratificare fissa il riscatto del servizio non di ruolo per l'intera sua durata. Ma noi abbiamo dei casi (ed io ne ho dato comunicazione per iscritto al collega Jannuzzi ed anche al nostro Presidente) come questo: nel 1928 una professoressa di liceo che aveva otto anni di servizio non di ruolo ne riscattò quattro, perchè la legge allora permetteva il riscatto soltanto per la metà del servizio non di ruolo prestato. Successivamente fu allontanata dal servizio per ragioni politiche. Nel 1935 o 1936 una nuova legge stabilì che si potesse effettuare il riscatto anche per l'altra metà. La predetta insegnante non potè avvalersi di tale disposizione perchè — come ho già detto —

era stata allontanata dal servizio per ragioni politiche. Riassunta dopo la Liberazione e successivamente collocata in pensione, ha chiesto la regolarizzazione del trattamento di quiescenza e cioè ha chiesto di poter riscattare i quattro anni che non aveva riscattati allora. Si è risposto a questa professoressa che il riscatto dovrà essere effettuato per l'intera durata del servizio non di ruolo calcolando il contributo di riscatto sull'ultimo stipendio percepito, e cioè in base al valore attuale della moneta; all'interessata saranno restituite, non rivalutate, le 2.500 lire da lei pagate a suo tempo per il riscatto dei primi quattro anni.

Mi pare che siffatta interpretazione dell'articolo 9 del decreto legislativo in esame, data dalla Corte dei conti e confermata poi dalla Presidenza del Consiglio, alla quale la Corte dei conti aveva sottoposto il quesito, sia iniqua. Sono parecchi gli insegnanti che si trovano nella situazione da me prospettata. È possibile che, per ottenere la regolarizzazione del loro trattamento di quiescenza, costoro debbano attendere ancora dei mesi, e cioè che sia approvato il disegno di legge di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, con i chiarimenti e con le modifiche che si renderanno eventualmente necessari? E qui mi rivolgo all'onorevole Presidente: non è possibile, sempre che la Commissione sia favorevole, fare passi presso il Ministero del tesoro e presso la Presidenza del Consiglio per ottenere che sia adottata l'interpretazione data dal nostro relatore ed accettata dalla Commissione, in modo che anche la Corte dei conti vi si uniformi?

Dopo queste considerazioni, dichiaro che, malgrado i difetti che vi si riscontrano, in linea di massima la legge può essere approvata.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, la relazione del senatore Jannuzzi può essere comunicata al Ministero del tesoro.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ci sono due questioni da considerare. L'una riguarda la parte del servizio non di ruolo già riscattata. Qua entriamo nel campo dei diritti quesiti; e mi pare che, in base all'ordinamento vigente, non si dovrebbe infirmare questo riscatto.

L'altra questione — sulla quale può sorgere dubbio — riguarda l'altra metà di servizio di ruolo, che non fu riscattata secondo la legislazione allora vigente e che successivamente avreb-

be potuto essere riscattata, in base però ai nuovi stipendi.

Ora, noi possiamo accettare una determinata interpretazione, per favorire una determinata soluzione in via amministrativa, ove non ci sia l'ostacolo della precisa norma legislativa. In tal caso spetterebbe alla 1ª Commissione (che deve esaminare il ricordato altro disegno di legge) risolvere la questione con una disposizione *ad hoc*.

TESSITORI. Consento nella proposta di comunicare la relazione del senatore Jannuzzi al Ministero del tesoro perchè questo possa prendere atto dell'interpretazione che diamo all'articolo 9 del decreto legislativo da ratificare, ma a me pare che il Presidente dovrebbe fare altrettanto nei riguardi della 1ª Commissione, che dovrà esaminare il disegno di legge recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948. Nelle disposizioni di tale disegno di legge citate dal senatore Jannuzzi si rileva un certa rigidità, in quanto esse prevedono solo l'ipotesi del riscatto già avvenuto per la metà del servizio non di ruolo, mentre invece vi potrebbero essere dei casi in cui il riscatto è avvenuto o per meno o per più della metà. Bisogna quindi impedire che i competenti uffici ministeriali si trovino di fronte ad una norma di attuazione troppo rigida, tale da creare difficoltà di interpretazione. Mi pare pertanto opportuno sottoporre queste nostre considerazioni alla 1ª Commissione perchè, nell'esaminare il predetto disegno di legge, possa tenerne conto.

FERRARI. Posso aderire alla proposta del Presidente a condizione che nella relazione da comunicare al Ministero del tesoro siano posti in chiaro alcuni punti. Primo: per coloro che si trovino nella situazione dell'insegnante di cui ho parlato poc'anzi, il riscatto fatto, in base alla vecchia legge, per metà del servizio non di ruolo deve considerarsi definitivo, poichè, come ha osservato giustamente il senatore Rizzo, si tratta di un diritto quesito. Secondo: l'ulteriore riscatto dell'altra metà deve essere fatto al valore monetario del 1935-36, poichè quello che allora si riscattava con 2.500 lire oggi si riscatta con 250.000 lire; e non è necessario che mi soffermi su questo punto.

Infine sarebbe opportuno che la relazione fosse accompagnata da una lettera della Presidenza della Commissione che invitasse il Mi-

nistero del tesoro ad uniformarsi alla predetta interpretazione.

JANNUZZI, *relatore*. La questione sollevata dall'onorevole Rizzo è molto più sottile di quella che noi avevamo già esaminato. Infatti si è discusso finora soltanto se, avvenuto il riscatto, si dovesse tenere conto di esso come di un diritto quesito. Giustamente l'onorevole Rizzo ha osservato che non è necessario scriverlo nella legge: basta richiamarsi ai principi generali del diritto. Qui c'è però un'altra questione, che attiene alla particolarità del caso sollevato dall'onorevole Ferrari, che è quello di un'insegnante che non ha potuto riscattare il rimanente suo servizio, già in parte riscattato, perchè allontanata dall'impiego per ragioni politiche nel periodo in cui il riscatto totale avrebbe potuto operare. Questo, come comprendete, non riguarda la questione che abbiamo esaminato, ma è una questione tutt'affatto differente e particolare, che non può trovare soluzione nella interpretazione di questo decreto legislativo. In questo caso è necessaria una vera e propria disposizione di legge, perchè si tratta del caso di chi non ha potuto eseguire il riscatto, per una causa di forza maggiore, in un'altra epoca ed è obbligato a farlo oggi e sulla base dello stipendio attuale, perchè l'articolo 9 dispone che il riscatto va fatto secondo lo stipendio o la retribuzione spettante alla data della domanda. Qual'è la data della domanda? Quella in cui avrebbe potuto essere fatta la domanda, anche se ciò non avvenne per ragioni di forza maggiore, o quella in cui essa fu fatta effettivamente? La legge non dà il minimo appiglio per affermare che la data della domanda non debba essere quella della presentazione effettiva.

D'altra parte, bisognerebbe stabilire una presunzione che forse non rispecchierebbe la realtà, perchè noi sappiamo solamente che una determinata persona non ha prestato, in un certo periodo, servizio, ma non sappiamo se, stando in servizio, avrebbe presentato una domanda di riscatto: si tratta di un diritto che l'interessato, se fosse stato in servizio, avrebbe potuto non esercitare. Quindi, su questo punto occorrerebbe non un chiarimento della Commissione, ma una vera e propria disposizione di legge, da studiarsi in sede di approvazione delle norme di attuazione e di esecuzione del decreto legislativo che dobbiamo ratificare.

Sarei quindi dell'avviso, per quanto riguarda la prima questione, di comunicare la mia relazione al Ministero del tesoro. Sul secondo punto, mi permetto di fare una proposta che riguarda tutto il problema regolamentare dell'interdipendenza fra i disegni di legge per i quali è richiesto il parere di un'altra Commissione oltre quella alla quale furono deferiti per l'esame e l'approvazione. Perchè non introdurre il principio, in vigore per le altre Commissioni, che anche la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati nel periodo della Costituente sia interpellata quando esista connessione fra un disegno di legge in esame presso una diversa Commissione ed un decreto legislativo da noi esaminato? Nel caso nostro vi è un disegno di legge di attuazione e di esecuzione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Tale disegno è all'esame della 1ª Commissione. Io chiedo perciò a questa onorevole Commissione se non sia il caso di domandare all'onorevole Presidente del Senato che sia sentito su di esso il nostro parere. Credo che questa mia proposta, da un punto di vista regolamentare, sia perfettamente ortodossa. Vedo infatti le necessità che la Commissione speciale dia il proprio parere su un disegno di legge che può contenere norme in contrasto con il decreto legislativo che stiamo per ratificare.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il secondo problema, che — come dissi poco fa — è più delicato, deve essere considerato anche in rapporto alla legislazione del 1944 ed anni successivi sulla riammissione in servizio dei licenziati per motivi politici e sulla revisione delle carriere degli impiegati pubblici. Se il presupposto di fatto è quello che l'onorevole Ferrari ha già esposto, non si può infatti prescindere dalle norme speciali che hanno considerato, quanto meno, casi analoghi di licenziati politici che, dopo la caduta del fascismo, sono stati riammessi in servizio e di cui si è dovuta regolare la posizione anche agli effetti del trattamento di quiescenza.

La questione si pone quindi, non solo nei rapporti dell'istituzione dei ruoli transitori, ma anche di principi più generali che sono già stati accolti nella legislazione di riparazione per i licenziati per motivi politici.

SANNA RANDACCIO. Non mi pare che, per il fatto che abbiamo ratificato un decreto legislativo, abbiamo il diritto di esporre il nostro

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

38ª RIUNIONE (20 gennaio 1951)

parere su un disegno di legge di esecuzione di quel decreto legislativo. Credo che la soluzione migliore sia quella di ratificare intanto il decreto legislativo; il relatore ed il senatore Ferrari potranno poi intervenire, secondo quanto consente il Regolamento, alla discussione che sarà fatta davanti alla 1ª Commissione sul disegno di legge di integrazione e di attuazione del decreto legislativo, allo scopo di armonizzare i due provvedimenti.

Ad ogni modo, la seconda questione sollevata dal senatore Ferrari esula completamente dalle norme di attuazione e di esecuzione del decreto che siamo chiamati a ratificare, ma eventualmente ha attinenza con la legislazione, richiamata dal senatore Rizzo, sulla riammissione in servizio dei licenziati per motivi politici.

RICCIO. Il Presidente potrà comunicare alla 1ª Commissione i risultati di questa discussione.

PRESIDENTE. Poichè la nostra Commissione è formata da componenti di tutte le Commis-

sioni permanenti e di essa fanno quindi parte anche autorevoli componenti della 1ª Commissione, potranno questi rendersi interpreti delle conclusioni a cui siamo giunti e sostenere davanti alla 1ª Commissione la tesi che è prevalsa.

Per quanto riguarda la prima delle due questioni sollevate dal senatore Ferrari, la Presidenza della Commissione provvederà a trasmettere copia della relazione del senatore Jannuzzi al Ministero del tesoro, in modo che questo possa prendere atto dell'interpretazione data dalla Commissione all'articolo 9 del decreto legislativo da ratificare.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Pongo ora in votazione l'articolo unico del disegno di legge di ratifica, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,50.